

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A.R.N.A.S. "CIVICO - DI CRISTINA-BENFRATELLI" E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO AUTORIZZATO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D. LGS. 230/95 E SS.MM.II.

Premesso che :

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art 55, co 1° lett. c e d del CCNL per la dirigenza medica, siglato l'8.06.2000, prevede che i dirigenti medici possano svolgere attività libero-professionale individualmente o in équipe in strutture di altra Azienda del S.S.N., previa apposita convenzione;
- dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- l'AOUP "Paolo Giaccone" per il perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l'esposizione di lavoratori a radiazioni ionizzanti;
- la stessa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 87 del D.Lgs. 230/95, ha il dovere di sottoporre a sorveglianza medica i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti presso le strutture Aziendali, ai sensi dello stesso decreto legislativo del 17/03/1995 nr. 230 ("Attuazione direttive 89/618 Euratom, 90/641/Euratom e 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti") e s.i.m. intervenute con il D. Lgs. 26/05/2000 n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle personale contro i pericoli da radiazioni "ionizzanti connesse alle esposizioni mediche") nonché del D. Lgs. 241/2000 e s.m.i.;
- l'AOUP non dispone nel proprio organico di personale medico con la qualifica necessaria di medico autorizzato ai sensi degli articoli 83, 87 e 88 del D. Lgs 230/95 e s.m.i., che possa garantire le visite mediche preventive (art. 84) , periodiche e straordinarie (art. 85) alla sorveglianza medica (art. 83 e 87) dei soggetti considerati a rischio di radiazioni ionizzanti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa soprarichiamata e, comunque, a tutte le attività demandate alla figura di Medico Autorizzato;
- l'AOUP con nota prot. 0009071 del 05.06.2017 ha manifestato la necessità di sopperire alle proprie carenze in organico mediante l'attivazione di un rapporto convenzionale inteso ad assicurare le prestazioni professionali richieste;
- che con nota prot. 11549 del 26.06.2017 l'ARNAS a seguito di precedenti intese intervenute tra le parti, ha manifestato la propria disponibilità alla statuizione di detti accordi;
- che l'Università degli Studi di Palermo, con nota prot. nr 42020 del 06.06.2017 ha rappresentato all'AOUP, la necessità di sottoporre a sorveglianza medica un numero esiguo di lavoratori esposti e classificati di cat. "A" in considerazione che l'AOUP, ha in essere con il predetto Ente un rapporto convenzionale volto ad assicurare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori dell'Università, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 s ss.ii.mm.;
- che, in accoglimento della predetta istanza da parte dell'AOUP i lavoratori dell'Università verranno assimilati ai lavoratori della stessa.

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico-Di Cristina - Benfratelli, cod. fisc./P.IVA n. 05841770828 con sede in Palermo in Piazza Leotta n. 4, nella

persona del Legale Rappresentante il Commissario dott. Giovanni Migliore nato a Palermo il 23/02/1961 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata ARNAS).

## E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, di seguito nominata Azienda, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del Legale rappresentante il Commissario dott. Fabrizio De Nicola nato a Palermo il 26/04/1957 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata A.O.U.P.).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante sostanziale del presente contratto, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

### Art 1

Le parti convengono che l'AOUP per l'assolvimento degli obblighi di cui in premessa, si avvalga della collaborazione dei professionisti individuati dall'ARNAS nelle persone dei dr. Alfonso Rabiolo, dirigente medico a rapporto esclusivo iscritto nell'elenco nazionale nominativo dei Medici Autorizzati del Ministero del Lavoro al n. 1187, e del dott. Marco Crema, dirigente medico a rapporto esclusivo iscritto nell'elenco nazionale nominativo dei Medici Autorizzati del Ministero del Lavoro al n. 41086, i quali hanno manifestato la propria disponibilità;

L'attività professionale richiesta sarà prestata dai dirigenti medici coinvolti in regime di attività libero professionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria, e dovrà essere eseguita al di fuori dell'orario di servizio, senza onere alcuno per i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto a svolgere nell'ambito della Struttura di appartenenza, nonché nel rispetto della L. 161/2014 in materia di orario di lavoro.

### Art. 2

I professionisti individuati, di seguito indicati come "Medico Autorizzato", devono assicurare le seguenti prestazioni a favore dell'AOUP, relativamente ai soggetti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti e classificati in cat "A" ai sensi del citato D. Lgs n. 230/95 e secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria dell'AOUP. In particolare l'attività riguarderà:

- visite mediche preventive (art. 84 D. Lgs 230/95),
- visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 D. Lgs 230/95);
- richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento di essi qualora venga accertato lo stato di cessazione della non idoneità (art. 86 D. Lgs 230/95);
- ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso decreto (artt. 83 – 93) e dalle norme di legge o regolamenti in esecuzione del medesimo, al Medico Autorizzato.

L'attività di che trattasi verrà garantita all'interno dell'AOUP e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Medico Autorizzato, fatti salvi i compiti di cui sopra, è tenuto in particolare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 89 del D. Lgs. 230/95 effettuando gli accessi necessari, nei luoghi dove prestano servizio i soggetti esposti e sottoposti alla sua sorveglianza medica;

L'AOUP si impegna ad assicurare ai Medici Autorizzati le condizioni di lavoro necessarie per il regolare svolgimento dei compiti di cui sopra, fornendo le informazioni e la documentazione necessarie per la valutazione dello stato di salute dei soggetti esposti nonché sulle condizioni di lavoro incidenti sul giudizio di idoneità di cui al D. Lgs 230/95;

Il numero programmato dei lavoratori da sottoporre alle attività è stimato in circa 100 unità e le attività verranno ripartite tra i due medici autorizzati secondo una calendarizzazione tra loro concordata e, preventivamente comunicata alla Direzione Sanitaria dell'AOUP.

Ulteriori prestazioni non programmabili che la Direzione Sanitaria dell'AOUP dovesse ritenere necessarie verranno ugualmente ripartite tra i medici autorizzati, in modo da garantire l'espletamento delle attività in parola nel più breve tempo possibile.

#### Art. 3

Per le prestazioni sanitarie programmate ai lavoratori radio-esposti di cui all'art. 2 del presente atto, (circa 100 unità), verrà riconosciuto ai Medici Autorizzati il compenso previsto dalla tabella 1 del tariffario di riferimento A.I.R.M. 2009 pari a € 21.625,00.

Ulteriori prestazioni non programmabili verranno determinate in base alle tariffe di cui all'ex tabella 2. Il suddetto tariffario si intende allegato alla presente convenzione (All. A) e ne costituisce parte integrante;

Tutti gli importi indicati in Tabella 1 e in Tabella 2 risultano esenti da IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dai Medici Autorizzati mediante la compilazione di un rendiconto mensile alla Direzione Sanitaria dell'AOUP nonché a quella di appartenenza, corredata da un dettagliato elenco degli accessi effettuati e dei lavoratori visitati.

I medici autorizzati sono tenuti altresì a presentare alla Direzione Sanitaria dell'AOUP un rendiconto complessivo dell'attività svolta entro il mese successivo dalla data di scadenza del rapporto convenzionale. Lo stesso sarà validato dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP.

L'ARNAS tramite l'UOC Economico-Finanziario provvederà ad emettere la fattura entro 10 dieci giorni dalla data di approvazione del rendiconto da parte della Direzione Sanitaria dell'AOUP.

Sui compensi percepiti l'ARNAS effettuerà una trattenuta pari al 26% , come da Regolamento ALPI vigente, assolvendo agli obblighi fiscali previsti in materia.

Il pagamento di quanto dovuto avverrà entro e non oltre entro 60 giorni dalla prestazione della relativa fattura. Le somme dovute saranno versate dall'AOUP mediante bonifico sul c/c – IBAN: IT 32 1 02008 04671 000300734729 BIC SWIFT - UNICRITM1854 intestato all'ARNAS ed intrattenuto presso la Banca UNICREDIT S.p.A., Ente Cassiere della stessa.

#### Art. 4

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione i professionisti incaricati provvederanno con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per il rischio contro terzi, nonché per il rischio infortuni compresi quelli in "itinere", in difetto di tale adempimento, tale onere verrà posto in carico all'AOUP.

#### Art. 5

L'attività svolta di dirigenti medici incaricati, ai sensi della presente convenzione, non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra l'AOUP e i Medici Autorizzati. In ogni caso, l'AOUP non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del Medico

Autorizzato, mantenendo l'ARNAS nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

#### Art. 6

I Medici Autorizzati, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i., sono autorizzati al trattamento nei modi e nei limiti di legge al trattamento dei dati personali detenuti dall'AOUP per le attività istituzionali e ai soli fini dell'incarico di Medico Autorizzato e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Il Medico Autorizzato, è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa dello svolgimento delle sua attività, quando da ciò possa derivarne danno per l'AOUP.

#### Art. 7

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà durata annuale a far data dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile solo su esplicita richiesta delle parti. Le stesse si riservano, comunque, la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza, ovvero nel caso in cui decadano le motivazioni che ne hanno determinato la stipula, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di risoluzione anticipata verranno rimborsate le prestazioni rese sino alla data di recesso.

#### Art. 9

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Da parte delle Amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

#### Art.10

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Art.11

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li \_\_\_\_\_

Per L'Azienda Ospedaliera  
Civico-Di Cristina-Bonfratelli  
Il Commissario  
Dott. Giovanni Migliore

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone  
Il Commissario  
Dott. Fabrizio De Nicola



## ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOPROTEZIONE MEDICA

### TARIFE MINIME PROFESSIONALI PER LA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI ANNO 2009

Il presente Tariffario è stato approvato dal Consiglio Direttivo AIRM nella seduta tenutasi in Palermo il 19 novembre 2008 e rappresenta un aggiornamento del precedente Tariffario per l'anno 2005, tenuto conto dell'esperienza maturata in applicazione dei nuovi e più impegnativi compiti fissati dal D.Lgs. 241/2000 e successivi decreti applicativi, compreso in particolare il D.M. 488/2001, nonché del necessario adeguamento agli indici ISTAT nel quadriennio intercorso.

Per il tipo di sorveglianza medica dei lavoratori esposti ai rischi delle radiazioni ionizzanti, che è richiesto a termini di legge, il metodo della retribuzione forfetaria è espressamente previsto dal D.P.R. 17 febbraio 1992, ai cui criteri si ispira costantemente il Tariffario AIRM. Questo metodo retributivo risulta peraltro applicabile solo per le prestazioni professionali programmabili, mentre per le prestazioni non programmabili è necessario applicare tariffe riferite alle singole prestazioni; pertanto, come per il precedente Tariffario, sono previste due distinte Tabelle: Tabella 1: prestazioni professionali retribuite a quota capitolaria annua; Tabella 2: prestazioni professionali retribuite a singola prestazione.

Il presente Tariffario, come i precedenti, viene trasmesso alla FNOMCeO per gli aspetti di competenza, anche in vista dei futuri aggiornamenti delle Tariffe professionali sul piano nazionale.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### Esenzione IVA

Tutti gli importi indicati in Tabella 1 e in Tabella 2 risultano esenti da IVA in quanto trattasi di prestazioni mediche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. La relativa ricevuta è soggetta a bollo nella misura di legge.

Analogamente resta inteso che le eventuali prestazioni professionali aggiuntive, obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 241/2000 e successivi decreti, ma non assimilabili a prestazioni mediche, come per esempio: sopralluoghi per analisi rischi radiologici, consulenza al "datore di lavoro" per aspetti tecnico-organizzativi, corsi e seminari di formazione, ecc., non sono assoggettate a IVA in pertinente analogia a quanto disposto dall'art. 6, comma 10, della L. 13 maggio 1999, n. 133 (Collegato fiscale, su questo punto rimasto invariato negli anni successivi) che recita: *Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al n. 18) dell'art. 10, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

#### Servizi aziendali di radioprotezione medica

L'AIRM prende atto che in alcune aziende ospedaliere di grandi dimensioni si è reso necessario istituire un apposito Servizio di Radioprotezione Medica, dotato di adeguate risorse umane e strumentali, posto sotto la responsabilità di un Medico Autorizzato, il quale assume anche la funzione di Coordinatore nel caso in cui nella stessa azienda operino più medici incaricati della radioprotezione, e ciò al fine di garantire la necessaria omogeneità di criteri e indirizzi operativi.

Al Medico Autorizzato responsabile del Servizio vengono abitualmente affidati, oltre alle visite mediche sui lavoratori radioesposti, anche i seguenti compiti: a) tecnico-organizzativi e di funzionamento; b) convocazioni alle visite mediche previste per legge; c) rapporti di interfaccia con Esperti Qualificati, Servizio Fisica Sanitaria, Servizio Prevenzione e Protezione; d) consulenza alla direzione aziendale; e) corsi e seminari di formazione; f) sopralluoghi ambientali; g) partecipazione a riunioni; h) altre incombenze di carattere generale o particolare.

Tutti questi compiti, che risultano aggiuntivi alle visite mediche di radioprotezione (preventive, periodiche, straordinarie, eccezionali) previste nel presente Tariffario, riguardano prestazioni la cui retribuzione potrà essere analitica (cioè per singole voci) oppure su base forfetaria annua, secondo modalità e importi da concordare direttamente tra le parti.

Detta retribuzione non sarà assoggettata ad IVA, in base a quanto precisato al punto precedente.

Rimborso spese di accesso

- Per prestazioni fuori del Comune di residenza si applicano i seguenti rimborsi per ciascun accesso:
- indennità di trasferta, per ogni ora o frazione: € 90;
  - rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina;
  - spese autostradali documentate.

**TABELLA 1**  
Tariffa annua a quota capitaria (€)

Lavoratori	Categoria	Unitario	Complessivo
1 - 10	A	-	2300
	B	-	2300
11 - 20	A	350	2650 - 5800
	B	260	2560 - 4900
21 - 30	A	290	6090 - 8700
	B	220	5120 - 7100
31 - 50	A	240	8940 - 13500
	B	170	7270 - 10500
51 - 75	A	185	13685 - 18125
	B	125	10625 - 13625
76 - 100	A	140	18265 - 21625
	B	90	13715 - 15875

Oltre 100 unità: per ogni lavoratore aggiunto di categoria A: € 90  
per ogni lavoratore aggiunto di categoria B: € 60

Rischio di contaminazione interna: maggiorazione del 20%

**TABELLA 2**  
Tariffe professionali per singola prestazione (€)  
(con riferimento alle successive note esplicative)

<i>Lavoratori dipendenti o equiparati</i>	
Visite mediche preventive (5)	200
Visite mediche straordinarie per variazione di classificazione da cat. B a cat. A (1)	200
Sorveglianza medica eccezionale (1a visita) (2)	500
Sorveglianza medica eccezionale (visite successive) (2)	220
<i>Lavoratori autonomi o di imprese esterne (6)</i>	
1ª visita medica, con istituzione DOSP e Libretto Personale Radioprotezione	400
Visite mediche successive compreso aggiornamento Libretto Personale Radioprotezione	200

## PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA TABELLA 1 (con riferimento alle successive note esplicative)

Visite periodiche alle scadenze di legge. Oltre alla visita medica: registrazione sul DOSP e illustrazione al lavoratore del significato biologico delle dosi ricevute e dei risultati degli accertamenti di laboratorio e specialistici; registrazione degli altri rischi (diversi da quelli radiologici) e del relativo giudizio di idoneità del MC; comunicazione al lavoratore e notifica al datore di lavoro del giudizio idoneità al lavoro con rischio da radiazioni ionizzanti e delle eventuali prescrizioni.

Visite straordinarie (1) nei seguenti casi: richiesta del lavoratore; variazione di mansione o di rischio; variazione di classificazione di radioprotezione; cessata esposizione; cessato rapporto di lavoro.

Sorveglianza medica eccezionale e relativi adempimenti amministrativi (2).

Informazione al lavoratore sui rischi specifici: ad ogni visita medica; in occasione di appositi Corsi organizzati dal datore di lavoro; per eventuali esposizioni soggette ad autorizzazione speciale (3).

Pratiche INAIL per presunte malattie professionali con relative denunce ed eventuali relazioni medico-legali;

Prosecuzione sorveglianza medica (4) a giudizio del Medico Autorizzato per i lavoratori non idonei o comunque allontanati dal rischio radiologico.

Consegna DOSP e Scheda personale dosimetrica all'ISPESL e in copia al lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, conservandone copia per l'azienda.

Consulenza al datore di lavoro per tutti gli aspetti riguardanti la sorveglianza medica della radioprotezione.

### NOTE ESPLICATIVE

#### (1) *Visite mediche straordinarie*

In caso di lavoratori di cat. B che vengono riclassificati in cat. A, si applica la retribuzione a quota capitolaria (Tabella 1) nel solo caso in cui la sorveglianza di tali lavoratori sia stata preventivamente affidata al Medico Autorizzato.

Nel caso in cui il precedente incarico per tali lavoratori sia stato invece affidato al Medico Competente, la visita medica straordinaria per l'idoneità alla nuova classificazione in cat. A, come previsto all'art. 85 del D.Lgs. 230/1995, modificato e integrato dal D.Lgs. 241/2000, deve essere effettuata da un Medico Autorizzato. Per tale visita straordinaria si applica la retribuzione prevista in Tabella 2 in quanto si tratta di prestazione non programmabile. Solo le successive visite mediche, effettuate dal Medico Autorizzato, rientreranno invece nelle prestazioni retribuite "a quota capitolaria" (Tabella 1) per la frazione di anno solare di riferimento (v. nota 5).

Ai fini dell'espletamento della visita medica straordinaria, richiesta dall'art. 85 del citato Decreto a seguito dell'aumento di rischio, il Medico Autorizzato che eventualmente subentri (per tale specifica incombenza) al Medico Competente dovrà farsi consegnare dallo stesso Medico Competente il DOSP, di cui assumerà la piena responsabilità fintantoché il lavoratore resterà classificato in cat. A. Tale passaggio di consegne, non essendo disciplinato per legge, avverrà secondo procedure da concordare di volta in volta tra i due medici.

#### (2) *Sorveglianza medica eccezionale*

In caso di sorveglianza medica eccezionale (art. 91 del D.Lgs. 230/1995, modificato e integrato dal D.Lgs. 241/2000) le relative prestazioni sono già comprese tra quelle retribuite "a quota capitolaria" (Tabella 1) solo nel caso in cui il lavoratore interessato sia compreso tra quelli in precedenza affidati al Medico Autorizzato.

In tutti gli altri casi, ivi compresi i lavoratori in precedenza affidati alla sorveglianza del Medico Competente (anziché del Medico Autorizzato) si applicano le apposite voci "a prestazione" previste dalla Tabella 2 del presente Tariffario.



### *(3) Esposizioni soggette ad autorizzazione speciale*

In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per emergenze radiologiche o nucleari, soltanto i lavoratori di cat. A possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di dose, a norma del disposto del par. 9, All. III, del D.Lgs. 241/2000. In tali casi si deve fare ricorso a lavoratori scelti tra quelli preventivamente indicati dal Medico Autorizzato.

Le relative prestazioni rientrano tra quelle previste nella Tabella 1, cioè nelle prestazioni retribuite a quota capitaria, trattandosi di lavoratori già affidati alla sorveglianza del Medico Autorizzato.

### *(4) Prosecuzione sorveglianza medica*

A norma dell'art. 85 del citato decreto, a giudizio del medico (Autorizzato o Competente) può essere stabilita la prosecuzione della sorveglianza secondo le modalità e la periodicità stabilite dal medico stesso, per i lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o per altro motivo. In questi casi le prestazioni rientrano in quelle previste nella Tabella 1, cioè nelle prestazioni retribuite a quota capitaria.

### *(5) Visita medica preventiva*

La prima visita medica (visita medica preventiva) viene richiesta a norma dell'art. 84 del citato Decreto, sia in caso di lavoratori nuovi assunti (dipendenti o equiparati ai fini della radioprotezione, come per esempio ospiti, frequentatori, borsisti, specializzandi, ecc.) come pure in caso di lavoratori già in servizio, ma in precedenza non esposti a rischio da radiazioni ionizzanti.

In questi casi, poiché si tratta di prestazioni non programmabili, queste non possono essere comprese in quelle retribuite a quota capitaria (cioè programmabili). Pertanto si applica la Tabella 2 (Tariffario "a prestazione") sia che si tratti di lavoratore classificato in cat. A, sia di lavoratore classificato in cat. B.

La retribuzione fissata in Tabella 2 vale evidentemente per la *sola VM preventiva*. Qualora, nel corso dell'anno solare, lo stesso lavoratore debba essere sottoposto a VM successive (periodica semestrale, straordinaria, eccezionale) tali eventuali VM successive rientrano nel loro complesso nella retribuzione forfetaria "a quota capitaria" prevista in Tabella 1. L'importo retributivo unitario dovrà essere riferito al pertinente scaglione di lavoratori e rapportato alla frazione di anno solare ancora in corso.

### *(6) Lavoratori autonomi o dipendenti da imprese esterne*

Per i lavoratori autonomi o dipendenti da imprese esterne l'art. 64 prevede che essi debbano assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal citato decreto. In particolare, essi sono tenuti ad adottare, tra l'altro, il Libretto Personale di Radioprotezione, previsto dall'art. 62, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 241/2000.

Gli esercenti di impianti presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio da radiazioni, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 del citato decreto, rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.

Con opportuni accordi, il medico incaricato della sorveglianza medica della radioprotezione potrà concordare a chi farà capo la retribuzione delle prestazioni indicate in Tabella 2.

*L'Associazione Italiana Radioprotezione Medica (AIRM) culturale e professionale, senza fini di lucro, istituita in Roma nel 1977 con Atto Notaio Nazzareno Dobici, serie 1313, vol. 464, riunisce e rappresenta i Medici Autorizzati iscritti in apposito Elenco Nazionale previsto al D.Lgs. 230/95 e 241/00 e successivi decreti applicativi, nonché i Medici Competenti incaricati della radioprotezione dei Lavoratori.*

C.F.: 80457430587 - Sito: [www.airm.it](http://www.airm.it)